

Imposte indirette

Tassazione degli atti di dotazione del trust

Cassazione, Sez. trib., Sent. 21 giugno 2019 (8 maggio 2019), n. 16700 - Pres. Chindemi - Rel. Stalla (*stralcio*)

I - Imposte indirette - Trust - Costituzione del vincolo di destinazione - Presupposto di una nuova imposta - Esclusione - Applicazione dell'imposta di donazione - Trasferimento effettivo di ricchezza -Necessità

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 comma 47 D.L. n. 262/2006, conv. in Legge n. 286/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla Legge n. 364/1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponible non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

I.

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

p. 1. L'agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 23/2018 del 4 gennaio 2018, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza con la quale M.F.O. - in qualità di trustee dell'autodichiarato "Famiglia R. Trust" - aveva chiesto il rimborso dell'imposta ipotecaria e catastale da lui versata, in eccedenza alla quota fissa, su tre atti di conferimento di beni immobili nel trust medesimo, realizzati tra il settembre 2014 ed il gennaio 2016.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto che: - la tesi dell'amministrazione finanziaria, secondo cui sarebbe stata nella specie applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni D.L. n. 262 del 2006, ex art. 2, comma 47, doveva ritenersi superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità;

(*Omissis*)

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, - nullità della sentenza per inesistenza della motivazione.

(*Omissis*)

p. 2.2 Il motivo è infondato.

(*Omissis*)

p. 3.2 Il motivo è infondato.

(*Omissis*)

p. 3.4 Com'è noto, l'interpretazione di legittimità in materia si è evoluta attraverso (*omissis*) due posizioni concettualmente molto distanti tra loro.

La posizione di partenza (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322/15) è fissata dalla seguente massima (3735/15): "L'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla Legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale - accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti "a causa" della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo".

La posizione che possiamo definire di arrivo (Cass. n. 1131/19, in corso di massimazione) afferma invece che: "non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di

un'autonoma imposta, intesa a colpire *ex se* la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato *deficit* di costituzionalità della novella così letta”;

- “in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (...), il giudice di appello (...) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in *trust* avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell'atto dotativo all'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato”.

Si ritiene che quest'ultima sia la posizione più persuasiva, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico.

Si riconosce che nel “genere” degli atti di “costituzione di vincoli di destinazione” di cui al cit. art. 2, comma 47, rientri anche la “specie” del *trust*; ha in proposito osservato Cass. n. 1131/19 cit. che: “nell'ambito concettuale dei “vincoli di destinazione” devono essere ricondotti non solo gli “atti di destinazione” di cui all'art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo (...)”.

E tuttavia, tale inclusione non è ritenuta bastevole a giustificare l'imposizione del *trust* in quanto tale, ostando principalmente considerazioni di natura costituzionale.

Ciò perché la tesi della “nuova imposta” gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva *ex art. 53 Cost.*

(*Omissis*)E, in materia, tale indice non prende consistenza prima che il *trust* abbia attuato la propria funzione.

Non può negarsi che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ma, d'altra parte, in assenza di una simile utilità, e dell'interesse ad essa sotteso nel libero esercizio

dell'autonomia negoziale delle parti, verrebbe finanche meno lo stesso fondamento causale del *trust*, della cui validità e meritevolezza *ex art. 1322 c.c.*, - dopo la ratifica della Convenzione - non è invece più dato dubitare.

Ciò che si vuol dire è che questa utilità non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al *trustee*, quanto soltanto - “se” e “quando” il *trust* abbia compiuto - in capo al beneficiario finale.

Prima di questo momento, l'“utilità” insita nell'apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati della Convenzione, artt. 2 e 11). Neppure è a dire che questa interpretazione apparentemente antiletterale produrrebbe, sul piano sistematico, effetto sostanzialmente abrogativo della nuova formulazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, con cui il legislatore avrebbe invece proprio inteso “aggiungere” all'imposta sulle successioni ed a quella sulle donazioni - indipendentemente da qualsivoglia arricchimento - la terza imposta sul vincolo di destinazione; (*omissis*)

Si è infatti osservato che, vista l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente compatibile, il richiamo ai vincoli di destinazione deve essere riferito all'intendimento del legislatore di evitare “che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari (*omissis*)” (Cass.n. 21614/16).

Il che equivale ad affermare che la menzione legislativa del vincolo di destinazione, accanto a donazioni ed atti a titolo gratuito, si limita a precisare in un quadro normativo reso incerto dalla non perfettamente integrale riesumazione della previgente disciplina di cui al TU n. 346 del 1990, - che l'imposta (quella di donazione) deve essere applicata anche quando l'incremento patrimoniale a titolo liberale sia indirettamente realizzato attraverso un “vincolo di destinazione”; il che nel *trust* non accade.

(*Omissis*)

A fronte delle rassegnate indicazioni, di tipo anche costituzionale, oggettivamente debole è l'argomento di segno contrario secondo cui quando il legislatore ha inteso esentare da imposta di successione e donazione il *trust*, lo ha specificato a chiare lettere, così come accade nella cit. Legge n. 112 del 2016, art. 6, sul *trust* di disabilità.

Questa conclusione appare forzata.

(*Omissis*) la disposizione in parola è sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto, in maniera tale che il legislatore del 2016 ben può avere ritenuto di dover comunque senz'altro esentare dall'imposta il *trust* in questione (*omissis*).

Nemmeno risulta applicabile agli atti in questione l'imposta (proporzionale) di registro.

(*Omissis*) è vero che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 della Tariffa all., su riportato, prevede l'applicazione residuale dell'imposta proporzionale su tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale (*omissis*).

Si tratta (*omissis*) di requisito riconducibile al carattere di onerosità, posto che "la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto"; il che è dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, "la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa" (Cass. n. 25478/15 cit.).

(*Omissis*)

Analoghe considerazioni valgono per l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del *trust*.

(*Omissis*)

La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del *trust* ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.

p. 3.5 Si è detto che la complessità del problema deriva anche dal fatto che il *trust* è istituito multiforme.

E tuttavia, l'orientamento al quale questa corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131/19 cit.) è in grado di dare conto di tale aspetto, apprestando una soluzione che - opportunamente valorizzando l'elemento essenziale sempre causalmente costituito, come detto, dal collegamento di segregazione e destinazione - deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione. Dunque, in ogni tipologia di *trust* l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.

Si tratta di conclusione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente

discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322/15 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere dei distinguo in relazione a fattispecie di *trust* reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale.

(*Omissis*)

La soluzione qui accolta può trovare applicazione anche nel caso del c.d. *trust* autodichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e *trustee*; fattispecie, questa, nella quale è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel *trust* autodichiarato, da Cass.n. 21614/16 cit.).

Ricapitolando, deve qui affermarsi che:

- la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in Legge n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;

- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;

- nel *trust* di cui alla Legge n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e *trustee* - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo.

p. 3.6 La Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza qui impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, con conseguente rigetto del ricorso.

(*Omissis*)

Cassazione, Sez. trib., Sent. 7 giugno 2019 (5 maggio 2019), n. 15455 - Pres. Chindemi - Rel. Mondini

Il. Imposte indirette - Trust - Conferimento dei beni in trust - Trasferimento al trustee limitato e temporaneo - Trasferimento definitivo di ricchezza - Trasferimento finale al beneficiario - Necessità

Al momento del conferimento dei beni in trust è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario.

II.

Fatti della causa

1. G.A., in qualità *trustee* del *Trust* (*Omissis*), istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente, ricorre per la cassazione della sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia il 10 febbraio 2017, con n. 499, in causa relativa alla legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta ipotecaria e catastale, pretese dall'Agenzia delle Entrate in misura proporzionale per la trascrizione e la voltura di atti di conferimento di immobili nel *trust*.

2. (*Omissis*). Il ricorrente lamenta (*omissis*) che la commissione ha, senza adeguata motivazione in diritto ed erroneamente applicando il D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 2, 10, l'art. 53 Cost., e le Disp. della Legge n. 364 del 1989, avallato la tesi posta dall'amministrazione a fondamento della pretesa impositiva e secondo cui, relativamente alla trascrizione e alla voltura di atti di destinazione di immobili in *trust*, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale devono essere pagate con aliquota proporzionale anziché in misura fissa.

(*Omissis*)

Ragioni della decisione

(*Omissis*) Le doglianze sono fondate. La commissione, laddove ha ritenuto che relativamente alla trascrizione e alla voltura di atti di destinazione di immobili in *trust*,

l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale devono essere pagate con aliquota proporzionale anziché in misura fissa, non si è attenuta ai principi formulati da questa Corte con specifico riferimento alla questione che occupa e secondo cui "è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in *trust*, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al *trustee*) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così la sentenza n. 25478/2015; negli stessi termini le sentenze n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018).

5. In applicazione dei suddetti principi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

(*Omissis*)

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.

Cassazione, Sez. trib., Sent. 7 giugno 2019 (8 maggio 2019), n. 15453 - Pres. Chindemi - Rel. Mondini

III. Imposte indirette - Trust - Atto di costituzione del trust - Capacità contributiva per il disponente e per il trustee - Esclusione - Attuazione della funzione del trust - Capacità contributiva - Sussistenza

L'atto di costituzione del trust non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di separazione dei beni, peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata.

III

Fatti della causa

1. P.F., ricorre, in qualità di *trustee* del *Trust* del fallimento (*Omissis*) srl, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in data 28 agosto 2017, n. 3457, lamentando violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, convertito dalla Legge n. 286 del 2006, per avere la commissione ritenuto legittimo l'avviso notificato ad esso ricorrente dall'Agenzia delle Entrate, in liquidazione dell'imposta di donazione richiesta relativamente alla costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita. (*Omissis*)

Ragioni della decisione

(*Omissis*)

3. L'atto di dotazione di un *trust* non costituisce un trasferimento tassabile ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto i beni oggetto dell'atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del *trustee* mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l'obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo (v. Cass. 25478/2015 e, da ultimo, Cass. 1131/2019) talché l'acquisto della proprietà da parte del *trustee* non dà luogo a quell'effettivo arricchimento a cui si correla l'applicazione dell'imposta prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, (Cass. 1131/2019).

4. In tanto, quindi, l'atto gratuito di dotazione potrebbe essere considerato in sé e per sé soggetto all'imposta di donazione, in quanto, considerato quale atto "segregativo", fosse tassabile come tale.

5. In merito all'assoggettamento dell'atto segregativo all'imposta di donazione, tuttavia, l'orientamento favorevole espresso con le ordinanze n. 3735/2015, n. 3737/2015, n. 3886/2015, n. 5322/2015 e n. 4482/2016 (*omissis*), è stato superato, ormai stabilmente (v. Cass. n. 21614/2016, n. 975/2018, n. 13626/2018, n. 15469/2018 e n. 1131/2019), sul rilievo che "l'unica imposta espressamente istituita (dal D.L. n. 262 del 2006), è stata la

reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i "vincoli di destinazione", con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari" (così Cass. 21614/2016 la quale ha altresì precisato che "quella che emerge dal D.L. n. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., è la preoccupazione del legislatore (nei termini di intenzione del legislatore di cui all'art. 12 preleggi, comma 1), di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie di "recente" introduzione come quella dei "vincoli di destinazione" e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto "vecchio" D.Lgs. n. 346 cit.).

6. Il superiore rilievo, legato all'interpretazione sistematica della norma, si unisce ad un rilievo di carattere costituzionale: l'atto di costituzione del *trust*, l'atto segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.), peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il *trustee*, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del *trust* viene attuata.

7. Da quanto precede segue che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

(*Omissis*)

9. La sentenza impugnata deve essere cassata.

(*Omissis*)

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente;

compensa le spese dell'intero giudizio.

La Cassazione si stabilizza: imposte in misura fissa per l'atto di dotazione di qualsiasi tipologia di trust

di Angelo Busani (*)

Le sentenze di Cassazione nn. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16700/2019 e 16705/2019 inducono a ritenere che nella giurisprudenza di legittimità è stato inaugurato un nuovo assai stabile indirizzo: l'identico tenore di queste nuove sentenze e il fatto di essere state pronunciate in relazione a fattispecie di trust diverse fra loro (che, se considerate nel loro complesso, esauriscono l'intero novero delle casistiche possibili) spingono a formare l'opinione che si abbia finalmente in Cassazione un orientamento univoco sul tema della tassazione dell'atto di dotazione del trust: vale a dire che, a prescindere dalla concreta conformazione che il trust abbia (e, cioè, a prescindere dal fatto che si tratti di un trust "autodichiarato", di un trust "definitivamente traslativo" o di un trust "transitoriamente traslativo"), la dotazione che il trustee riceve è un episodio "neutrale", non intuibile come manifestazione di capacità contributiva.

Nel commentare (1) la giurisprudenza di legittimità (vale a dire, l'ordinanza n. 31445/2018 (2) e la sentenza n. 1131/2019 (3)) immediatamente anteriore a quella qui pubblicata, si era pervenuti alla conclusione che, con quelle due pronunce, nonostante il loro dichiarato intento di mettere la parola fine al contrasto interpretativo verificatosi nella precedente giurisprudenza di Cassazione in ordine alla tassazione dell'atto di dotazione del trust, si era raggiunto l'effetto contrario e, cioè, di incrementare la confusione su una tematica che, già di per sé

complicata, è resa assai incerta dalla varietà delle opinioni espresse in dottrina e giurisprudenza.

Nel predetto commento si è rilevato, infatti, che, alla luce di detta giurisprudenza, occorre prendere atto (limitando l'indagine alle decisioni di legittimità edite relativamente a fattispecie maturatesi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006) (4) del fatto che:

a) circa il trust "autodichiarato" (5), la giurisprudenza di legittimità era pervenuta alla concorde opinione di escluderne, in ogni caso, la tassazione

(*) *Notaio in Milano*

(1) Cfr. Busani - Papotti, "Ulteriormente frammentati in Cassazione gli orientamenti sulla tassazione del trust", in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 2/2019, pag. 105.

(2) Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445 (relativa a una fattispecie probabilmente concernente un trust "traslativo" formatasi in data posteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006; sulla quale cfr. Busani, "Imposta donazioni soltanto per il trust non 'transitorio'", in *Il Sole - 24 Ore* del 6 dicembre 2018), in *Corr. Trib.*, n. 2/2019, pag. 190, con nota di Tassani, "Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte"; in *Trust*, n. 2/2019, 194; in *Corr. Giur.*, n. 5/2019, pag. 597, con nota di Cerri, "Il regime impositivo applicabile all'istituzione del trust: una querelle solo apparentemente risolta".

(3) Cass. 17 gennaio 2019, n. 1131 (è una ordinanza relativa a una fattispecie concernente un trust "traslativo" formatasi in data posteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006; sulla quale cfr. Busani, "La Cassazione ci ripensa: il trust si tassa alla fine", in *Il Sole - 24 Ore* del 18 gennaio 2019), in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 2/2019, pag. 105; in *il fisco*, n. 8/2019, pag. 769, con nota di Manoni, "Imposizione indiretta e trust autodichiarato: il contrasto interpretativo della Suprema Corte"; in *Notariato*, n. 2/2019, pag. 225; in *Trust*, n. 3/2019, pag. 330; in *Corr. Giur.*, n. 5/2019, pag. 602, con nota di Cerri, "Il regime impositivo applicabile all'istituzione del trust: una querelle solo apparentemente risolta".

(4) L'art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286), ha disposto che "l'imposta sulle successioni e donazioni" di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, si applica (oltre che sui "trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito") anche sulla "costituzione di vincoli di destinazione". Secondo la circolare n. 3/

E del 22 gennaio 2008, nella categoria dei vincoli di destinazione "sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi" (tale è l'atto con il quale determinati beni vengono vincolati in un trust).

(5) Il trust è un vincolo che il titolare di un dato patrimonio (denominato "disponente" o *settlor*) imprime su detto patrimonio affinché esso sia finalizzato allo scopo indicato dal disponente stesso. Il trust presuppone la nomina di un soggetto, denominato *trustee* (cui è demandato il compito di perseguire la finalità che il disponente intende perseguire istituendo il trust), perché è nella sfera giuridica del *trustee* (non essendo il trust un soggetto di diritto) che si forma il vincolo impresso ai beni i quali sono destinati in trust dal disponente. Al riguardo, si ha la seguente alternativa: (i) il disponente nomina sé stesso quale *trustee*, al che i beni destinati in trust rimangono di titolarità del disponente, ma, appunto, vincolati all'attuazione del trust (è questo il c.d. *trust* autodichiarato); il *trust* autodichiarato è, dunque, la fattispecie nella quale il disponente, nominandosi quale *trustee* e isolando, dal proprio "patrimonio generale", i beni destinati al trust e vincolandoli all'attuazione del trust, "manda" detti beni a formare un sottoinsieme a fianco del proprio "patrimonio generale", finalizzato appunto all'attuazione del trust; in altri termini, nel *trust* autodichiarato i "beni in trust" non mutano di titolarità (in quanto essi permangono nella titolarità del *settlor*, divenuto anche *trustee*) ma vengono comunque vincolati all'attuazione del trust; (ii) il disponente nomina come *trustee* un soggetto (persona fisica o giuridica) diverso da sé stesso e, in tal caso, gli attribuisce la titolarità del patrimonio destinato al *trust* (è questo il c.d. *trust* traslativo); in questa fattispecie, i beni destinati a divenire "beni in trust"

con l'imposta proporzionale di donazione, essendo stabilizzata la convinzione che l'imposta di donazione non può prescindere da un incremento patrimoniale e che la menzione del vincolo di destinazione, accanto a "donazioni" e "atti a titolo gratuito", nell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, non comporta la conseguenza che venga tassata l'istituzione del vincolo di destinazione in sé (tale è l'effetto dell'atto istitutivo di un trust), ma serve a chiarire che l'imposta di donazione si applica se vi sia un (imprescindibile) incremento patrimoniale del beneficiario (a titolo non oneroso) provocato non solo in esito a una "donazione" o a un "atto a titolo gratuito" ma anche, appunto, in esito all'istituzione di un "vincolo di destinazione" (se, dunque, all'istituzione di un vincolo di destinazione non consegua un incremento patrimoniale, non vi può essere tassazione con l'imposta di donazione);

b) circa il trust "traslativo" (e cioè il trust strutturato mediante una dotazione patrimoniale attribuita dal disponente al trustee) restava la divisione tra:

b.1. una corrente, numericamente minoritaria, che ne sosteneva la non tassabilità con l'imposta proporzionale di donazione, poiché non si rileverebbe espressione di capacità contributiva nel trasferimento dal disponente al trustee, in quanto la capacità contributiva sarebbe destinata a manifestarsi solo nel momento del trasferimento che il trustee avrebbe effettuato a favore del beneficiario finale del trust (decisioni nn. 21614/2016 (6) e 1131/2019); e

b.2. una corrente, numericamente maggioritaria, che ne sosteneva, invece, la tassazione con l'imposta proporzionale di donazione; in quest'ultimo ambito, peraltro, si annoveravano (scartando, dunque, ritenendole "superate" dalle riflessioni contenute in quelle più recenti, le decisioni (7)

vengono vincolati in trust passando dal "patrimonio generale" del settlor a quello del trustee e andando a formare, nell'ambito di quest'ultimo, un'area separata dal "patrimonio generale" del trustee.

(6) Cfr. Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614 (relativa a una fattispecie concernente un trust "autodichiarato", sulla quale cfr. Busani, "Trust 'autodichiarato' con imposte fisse", in *Il Sole - 24 Ore* del 27 ottobre 2016; e Papotti, "Italian trusts - the final chapter?", in *STEP Journal*, dec. 2017 - jan. 2018), in *il fisco*, n. 46/2016, pag. 4476, con nota di Carunchio, "Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sul trust autodichiarato"; in *Dir. prat. trib.*, n. 5/2017, pag. 2228, con nota di Muià, "Le imposte indirette nella costituzione del trust: in misura fissa o proporzionale? la soluzione (si spera) definitiva della Cassazione"; in *Corr. Trib.*, n. 6/2017, pag. 463, con nota di Busani - Ridella, "Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione"; in *Trust*, n. 1/2017, pag. 66; in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 1/2017, pag. 31, con nota di Stevanato, "Il 'new deal' della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del trust: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?"; in *Boll. trib.*, n. 3/2017, pag. 231, con nota di Moretti, "Trust liberali e imposizione indiretta: la Sezione Tributaria della Corte di cassazione destituisce di ogni fondamento l'evanescente imposta autonoma sui vincoli di destinazione"; in *Trust*, n. ... 2017, pag. 28, con nota di Tassani, "Trust e imposte sui trasferimenti: il 'nuovo corso' della Corte di Cassazione".

(7) Vale a dire: Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735 (relativa a una fattispecie concernente un trust "autodichiarato", sulla quale cfr. Busani, "Trust, l'imposta si paga subito", in *Il Sole - 24 Ore* del 25 febbraio 2015), in *Notariato*, n. 2/2015, pag. 207; in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1077; in *Corr. Trib.*, n. 16/2015, pag. 1203; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, "Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze"; e in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 5/2015, pag. 397, con nota di Stevanato, "La 'nuova' imposta sui trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione", secondo cui "l'atto col quale il disponente vincola beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari (c.d. trust autodichiarato 'di garanzia'), in

quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, con applicazione dell'aliquota residuale all'8%"; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737 (relativa a una fattispecie concernente un trust "traslativo"), in *Foro it.*, 2015, I, pag. 1215; in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1096; in *Corr. Trib.*, n. 16/2015, pag. 1203, con nota di Busani - Papotti, "L'imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione"; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, "Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze", secondo cui "l'attribuzione di denaro, conferito in trust e destinato ad essere investito a beneficio di terzi, è assoggettata all'imposta gravante sui vincoli di destinazione a norma del comma 47 dell'art. 2, D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006, dal momento che per espressa previsione normativa la costituzione di un vincolo di destinazione è assunta come autonomo presupposto impositivo"; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886 (relativa a una fattispecie concernente un trust "autodichiarato", sulla quale cfr. Busani, "La Cassazione 'smonta' il trust", in *Il Sole - 24 Ore* dell'8 marzo 2015), in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1097; in *Vita Not.*, n. 1/2015, pag. 386; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, "Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze"; in *Boll. trib.*, n. 17/2015, pag. 1269, secondo cui "uno dei tratti tipologicamente caratteristici" del trust è "il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato" (in sostanza, non c'è trust se non c'è trasferimento di beni a un trustee e, quindi, il trust "autodichiarato" non esisterebbe); inoltre l'imposta di donazione si rende applicabile "nel momento in cui viene impresso un vincolo di destinazione, a prescindere dal fatto che vi sia un trasferimento patrimoniale da un soggetto all'altro"; e Cass. 18 marzo 2015, n. 5322 (relativa a una fattispecie concernente un trust "traslativo"), in *il fisco*, n. 14/2015, pag. 1395; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, "Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze"; e in *Notariato*, n. 4/2015, pag. 443, secondo cui "va

che avevano ritenuto applicabile l'imposta proporzionale di donazione - senza distinzioni - a qualsiasi atto di dotazione di un *trust* e la decisione (8) che ha ritenuto di applicare, all'atto di dotazione del *trust*, l'imposta proporzionale di donazione bensì in ogni caso, ma pur sempre con un qualche particolare "distinguo"):

b.2.1. la pronuncia (la n. 13626/2018) (9) che ha dichiarato applicabile l'imposta proporzionale di donazione per il solo fatto che si trattasse di un *trust* "traslativo";

b.2.2. le pronunce (nn. 31445/2018 (10), 31446/2018 e 734/2019 (11)) che (con riferimento a fattispecie in cui il trasferimento dal disponente al *trustee* - normalmente non espressivo di capacità contributiva per la sua natura strumentale e transitoria - fosse considerabile, invece, in termini di definitività e non di temporaneità, come tipicamente accade nel *trust* preordinato a un "passaggio generazionale") avevano dichiarato applicabile l'imposta proporzionale di donazione solo qualora

si trattasse di apporti in un *trust* "traslativo" di natura, appunto, "non transitoria" (e non qualora si trattasse di apporti in un *trust*, bensì "traslativo", ma di natura "transitoria", come accade nel *trust* "di garanzia").

L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità

In Cassazione, anteriormente alle predette sentenze (nn. 31445/2018 e 1131/2019) depositate a fine '18 - inizio '19, circa la tassazione dell'atto di dotazione del *trust*, si erano registrate due distinte "stagioni".

In una "prima stagione", si erano succedute decisioni contraddittorie (da un lato, l'orientamento maggioritario espresso nelle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza n. 4482/2016, ove - a fronte della codificazione dell'imposta sui vincoli di destinazione da parte del D.L. n. 262/2006 - l'atto di dotazione del *trust* è stato intuito, in sé e per sé, come un presupposto d'imponibilità (12); d'altro lato,

applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di denaro, conferita in *trust* e destinata ad esse investita a beneficio di terzi".

(8) Vale a dire, Cass. 7 marzo 2016, n. 4482 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "autodichiarato"), in *Trust*, n. 7/2016, pag. 395; in *il fisco*, n. 16/2016, pag. 1571, con nota di Carunchio, "Costituzione di vincolo di destinazione: autonomo presupposto d'imposta, ma con eccezioni"; in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 5/2016, pag. 396, con nota di Stevanato, "Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico"; in *Corr. Trib.*, n. 25/2016, pag. 1998, con nota di Gallio, "L'imposizione indiretta del 'trust di salvataggio'", secondo cui "l'istituzione di un *trust* familiare importa la costituzione di un vincolo di destinazione su beni, il quale costituisce, anche qualora non sia individuabile uno specifico beneficiario, autonomo presupposto d'imposta in forza dell'art. 2, comma 47, Legge n. 286/2006, che assoggetta tale vincolo ad una tassazione parametrata sui criteri di cui all'imposta sulle successioni e donazioni. Non ricadono nell'ambito applicativo della norma impositiva i *trust* costituenti vincoli per i quali è prevista una specifica disciplina o miranti ad effetti espressamente approvati dal legislatore, quale è la definizione dei rapporti delle imprese in crisi".

(9) Cfr. Cass. 30 maggio 2018, n. 13626 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "traslativo" formatasi in data posteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006; sulla quale cfr. Busani, "Subito tassato l'apporto al trust", in *Il Sole - 24 Ore* del 31 maggio 2018; Busani, "Tassazione del trust sull'ottovolante", in *Il Sole - 24 Ore* del 11 giugno 2018; e Papotti - Ferro, "Trust e imposta sulle successioni e donazioni: le pronunce della S.C. come 'suggel' ch'ogn'omo sganni'", in *Corr. Trib.*, n. 24/2018, pag. 1901), in *il fisco*, n. 27/2018, pag. 2670, con nota di Gallio, "Il trasferimento a un *trust* 'solutorio' di quote di una S.r.l. sconta l'imposta di donazione dell'8%"; in *Corr. Trib.*, n. 25/2018, pag. 1956, con nota di Busani, "Ulteriore 'giravolta' in Cassazione sulla

tassazione dell'apporto al trust"; in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 11/2018, pag. 851, con nota di Stevanato, "Il trustee di un trust liquidatorio come 'beneficiario' dell'arricchimento che giustifica l'imposta sugli atti liberali", e di Bartolazzi Menchetti, "Il ruolo del notaio nell'autoliquidazione delle imposte sui trasferimenti"; e in *Trust*, n. ... 2018, pag. 624, con nota di Tassani, "La 'terza via' interpretativa della Cassazione su *trust* e vincoli di destinazione".

(10) Cfr. Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445, cit. (l'ord. n. 31445 è "gemella" a quella di pari data, recante il n. 31446: su entrambe, cfr. Tassani, "Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte", in *Corr. Trib.*, n. 2/2019, pag. 190).

(11) Cfr. Cass. 15 gennaio 2019, n. 734 (è una ordinanza il cui testo è esattamente identico a quello di Cass. n. 31445/2018 ed è relativa a una fattispecie concernente un *trust* "traslativo" formatasi in data posteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006; sulla quale cfr. Busani, "La tassazione segue la natura del trust", in *Il Sole - 24 Ore* del 16 gennaio 2019).

(12) In queste decisioni, in sostanza, si è ritenuto che l'imposta sulla istituzione del vincolo di destinazione fosse un'imposta nuova, con connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta di donazione: e ciò, in quanto nell'imposta sui vincoli di destinazione, a differenza della "tradizionale" imposta di donazione, il presupposto impositivo sarebbe correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto in relazione al perseguimento degli obiettivi voluti dal disponente, il quale, sottraendo i beni vincolati in *trust* all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, provoca un decremento del proprio patrimonio. In altre parole, questa nuova imposta osserverebbe un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni: ai fini della tassazione indiretta occorrerebbe guardare alla manifestazione di ricchezza e non all'arricchimento; e tale manifestazione si avrebbe nell'origine dell'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale il disponente pone un bene al di fuori della sua ordinaria sfera giuridica, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti. Presupposto coesistente sarebbe

l'orientamento minoritario (13) espresso nella sentenza n. 21614/2016, ove si è affermato che la dotazione di un *trust* non sarebbe da intendere quale manifestazione di capacità contributiva, in quanto essa si sprigionerebbe, non nel momento del trasferimento dei beni dal disponente al *trustee*, ma solamente con l'attribuzione del patrimonio del *trust* al beneficiario del *trust* stesso (14)), le quali, per lo più, prescindevano le une dalle altre (e, cioè, si ignoravano a vicenda).

A questa "prima stagione" è poi succeduta una "seconda stagione", nella quale il giudice di legittimità bensì ha espresso l'intento di sanare il contrasto maturato nelle sue precedenti pronunce (soppesando le ragioni che le avevano supportate, al fine di rinvenire quelle dotate di maggiore plausibilità), ma poi non è riuscito, all'esito del ragionamento svolto, a cogliere il desiderato obiettivo di giungere a decisioni lineari, coerenti, univoche. Questa "seconda stagione" ha, dunque, preso avvio con la sentenza n. 13626/2018, nella quale, appunto con l'obiettivo di comporre il precedente contrasto (e cercando, per quanto possibile, di non smentire radicalmente la giurisprudenza precedente) (15), è stato deciso che:

a) l'imposta sui vincoli di destinazione non è (rispetto alla "tradizionale" imposta di successione e donazione) una "imposta nuova" (16), ma è l'"ordinaria" imposta di donazione applicata alla particolare fattispecie dell'incremento patrimoniale che si concreti nell'ambito di un atto istitutivo di un vincolo di destinazione (e introdotta nel nostro ordinamento, come già sopra osservato, al fine di significare che l'imposta di donazione si applica, non solo all'incremento patrimoniale realizzato mediante donazioni o atti a titolo gratuito, bensì anche all'incremento patrimoniale prodotto a seguito dell'istituzione di un vincolo di destinazione);

b) l'imposta di donazione (poiché si tratta di una imposta che trova il suo presupposto nell'incremento patrimoniale del soggetto beneficiario) in tanto si applica all'istituzione del vincolo originato con l'atto istitutivo di un *trust* in quanto esso sia correlato a un trasferimento di patrimonio dal disponente al *trustee* (17);

c) non si applica l'imposta di donazione (18) se, nell'istituire un vincolo di *trust* su un dato patrimonio, esso rimane (è il c.d. *trust* "autodichiarato") di titolarità del disponente (19).

insomma che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, mentre non sarebbe coesistente l'attribuzione a un soggetto terzo del bene "destinato". Nel momento stesso in cui si dia corso a una separazione patrimoniale si assisterebbe, con ciò, dunque, a una diminuzione del patrimonio del soggetto disponente.

(13) Definito invece "prevalente" da Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445, cit., la quale, evidentemente, per giungere a esprimere questo concetto di prevalenza, effettua una impropria somma delle decisioni emanate dalla Cassazione con riferimento a fattispecie formatasi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006, con quelle riferite a fattispecie formatasi posteriormente. Invero, si tratta dell'orientamento minoritario, se si computano - com'è più appropriato - le sole decisioni emanate in fattispecie formatesi posteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006.

(14) Secondo questo orientamento, l'imposta di donazione non può che essere posta in relazione con "un'idonea capacità contributiva" e l'assoggettamento di beni e diritti al vincolo del *trust* non integra di per sé un trasferimento imponible e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione con l'imposta di donazione: in altre parole, il trasferimento dei beni al *trustee* avrebbe una natura meramente transitoria e non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d'imposta si manifesterebbe solo nel momento del trasferimento definitivo dei beni dal *trustee* al beneficiario.

(15) Il tentativo di far credere che nella giurisprudenza anteriore "si assiste" a un "contrasto di vedute" solo "apparente" (così si legge in Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445, cit.) è, invero, alquanto goffo.

(16) Che si trattasse di un'imposta "nuova" lo avevano, invece, affermato: Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735, cit.; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737, cit.; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886, cit.; Cass. 18 marzo 2015, n. 5322, cit.; Cass. 7 marzo 2016, n. 4482, cit. In Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, cit., è stato invece sostenuto che non si trattasse di una imposta "nuova".

(17) - Alla medesima conclusione, ma argomentando che, come detto, l'imposta sui vincoli di destinazione sarebbe una "imposta nuova", erano giunte anche Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737, cit.; e Cass. 18 marzo 2015, n. 5322, cit.

(18) - Nel medesimo senso, cfr. Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, cit. In senso contrario, cfr. Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735, cit.; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886, cit.; Cass. 7 marzo 2016, n. 4482, cit. In Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737, cit.; e in Cass. 18 marzo 2015, n. 5322, cit., si legge che "In questa imposta" (e cioè l'imposta "nuova" che avrebbe a oggetto l'istituzione di vincoli di destinazione) "diversamente da quanto accade per l'altra" (vale a dire, la "tradizionale" imposta di donazione) "il trasferimento del diritto non innerva la causa della fattispecie".

(19) Cfr. Cass. 30 maggio 2018, n. 13626, cit., secondo cui anche nel caso dell'atto con il quale si imprime un vincolo di destinazione su un dato patrimonio, "il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1, D.Lgs. n. 346 [...] del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari"; intento del legislatore del D.L. n. 262/2006 è stato quello "di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato Decreto Legislativo n. 346 [...] potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato

Questa decisione, recata dalla sentenza n. 13626/2018, non combacia esattamente con quella contenuta nella successiva ordinanza n. 31445/2018 (e nella ordinanza sua gemella, la n. 734/2019, quest'ultima redatta pedissequamente con il "taglia/incolla" della n. 31445/2018), ove viene sviluppato un ragionamento senz'altro simile (a quello espresso nella sentenza n. 13626/2018), ma un po' più articolato, secondo il quale, premesso che l'imposta di donazione non può essere "automaticamente collegata alla costituzione" del vincolo di destinazione "senza valutarne gli effetti". E, allora, secondo quest'ordinanza n. 31445/2018:

a) se il *trust* è di tipo "traslativo" e se "il trasferimento dei beni al *trustee* ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva" (20) (la quale, dunque, si manifesterà "solo con il trasferimento definitivo dei beni del *trust* dal *trustee* al beneficiario"), non si può applicare l'imposta di donazione (al fine di concretizzare questo concetto nella realtà professionale, si potrebbe pensare, ad esempio, al caso di un

trust istituito per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità; oppure al caso di un *trust* "di garanzia", nel quale il *trustee* viene dotato al fine di liquidare i beni assegnatigli e di ripartire il ricavato in una determinata cerchia di creditori);

b) se il *trust* è di tipo "traslativo", si applica l'imposta di donazione qualora "il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento"; vale a dire che "sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio, con correlato decremento di un altro" (ma, indubbiamente, non è facile (21) intuire in quali casi il trasferimento dal disponente al *trustee* - che, di regola, ha una ontologica natura transitoria - assuma, invece, questi connotati di stabile incremento patrimoniale: al fine di concretizzare questo concetto nella realtà professionale,

collocato all'interno di una fattispecie di "recente" introduzione come quella dei 'vincoli di destinazione' e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto 'vecchio' Decreto Legislativo n. 346"; è "legittima l'applicazione dell'imposta prevista dal T.U. n. 346/90 qualora, come nella specie, il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Il vincolo di destinazione, in tal caso è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene"; quanto precede comporta che, "rispetto alle [predette] fattispecie assoggettate al tributo", abbia un "rilievo autonomo" la fattispecie nella fattispecie in cui si abbia "solo [una] portata destinataria con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente".

(20) Sembra questa la fattispecie oggetto della decisione n. 31445/2018 (il tono dubitativo deriva dalla considerazione che, dalla lettura dell'ordinanza, non emerge chiaramente se si tratti di un *trust* "traslativo" o "autodichiarato"; pare comunque che si tratti di un *trust* "traslativo" in quanto, in un paio di punti, si allude alla restituzione dei beni in *trust* dal *trustee* ai disponenti, ove essi non siano serviti allo scopo per il quale il *trust* era stato istituito): vale a dire un *trust* finalizzato ad alienare determinati beni immobili (vincolati in *trust* da parte dei rispettivi proprietari) ove detta alienazione si fosse resa occorrente per il pagamento di creditori di una data società, garantiti da una fideiussione rilasciata dai predetti disponenti. Se l'alienazione non si fosse resa necessaria,

i beni immobili avrebbero dovuto essere svincolati dal *trust* e restituiti ai disponenti. L'ordinanza n. 31445/2018 decide dunque nel senso che, alla descritta fattispecie non si debba applicare l'imposta proporzionale di donazione, ma se ne debba effettuare la registrazione con l'imposta in misura fissa. È curioso notare che, nella successiva ordinanza n. 734/2019, nonostante che essa sia la pedissequa fotocopia dell'ordinanza n. 31445/2018, si sia deciso per la tassazione con l'imposta proporzionale di donazione di un *trust* traslativo (avente a oggetto beni immobili) caratterizzato dal programma di individuare in futuro i beneficiari in base al "verificarsi di taluni eventi futuri e incerti" e "non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente". Infatti, dato che l'ordinanza n. 734/2019 reca il concetto in base al quale non si può applicare l'imposta proporzionale di donazione se, pur essendo il *trust* "traslativo", "il trasferimento dei beni al *trustee* ha natura transitoria e" quindi "non esprime alcuna capacità contributiva" (la quale dunque si manifesterà "solo con il trasferimento definitivo di beni dal *trustee* al beneficiario"), ci si sarebbe aspettata, anche in questo caso, una decisione nel senso che alla descritta fattispecie non si dovesse applicare l'imposta proporzionale di donazione, ma si dovesse effettuare la registrazione con la sola imposta in misura fissa.

(21) In Tassani, "Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte", in *Corr. Trib.*, n. 2/2019, pag. 194, dopo essersi denunciata questa difficoltà, si ipotizza che la fattispecie si possa concretare nel caso del "*trust* 'nudo'", "in cui cioè il diritto dei beneficiari nei confronti del patrimonio segregato è pieno e immediatamente esercitabile, divenendo allora il *trustee* un mero 'custode' del patrimonio medesimo, per conto dei beneficiari"; e nel caso in cui il disponente "intenda realizzare" "lo scopo di arricchire lo stesso *trustee*, cui rimane definitivamente attribuito in tutto o in parte il *trust fund*".

si potrebbe pensare, ad esempio, al caso di un *trust* istituito per pianificare un irrevocabile trapasso generazionale a favore di beneficiari determinati);

c) non si applica l'imposta di donazione ove si tratti di un *trust* "autodichiarato", in quanto, in tal caso, non vi è un evento traslativo (dato che il bene oggetto del vincolo "rimane nel patrimonio del disponente" e "la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta [...] alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari" i quali allora saranno "tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale").

Un terzo percorso argomentativo di questa "seconda stagione" è stato, infine, compiuto nell'ordinanza di Cassazione n. 1131/2019. In essa è stato affermato, infatti, che "il conferimento di beni e diritti in *trust* non integra di per sé un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento [...] alla [...] nozione [...] di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario"; e che "la novellata struttura del tributo [...] mantiene intatta una disciplina unitaria delle pur distinte ipotesi impositive, le quali ruotano tutte intorno all'unico indice di capacità contributiva dato dall'attualità ed effettività dell'incremento patrimoniale, da valutarsi sempre nella prospettiva causale unitaria dell'istituto civilistico del *trust*, mediante la individuazione puntuale del momento e del soggetto che manifesta la capacità contributiva, perché l'arricchimento non può dirsi attuale sino a quando il programma del *trust* non abbia avuto esecuzione".

Le sentenze gemelle del giugno 2019

Con questo panorama alle spalle, si assiste, dunque, nel giugno 2019, al deposito di una pluralità di pronunce (nn. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16700/2019, 16705/2019), le cui motivazioni inducono ad affermare convintamente che in Cassazione è stato inaugurato un nuovo assai stabile indirizzo (il quale trova precedenti nella sentenza n. 21614/2016 e nell'ordinanza n. 1131/2019, avallando, pertanto, le conclusioni raggiunte dalla Cassazione in dette decisioni): infatti, l'identico tenore di queste nuove sentenze e il fatto di essere state pronunciate in relazione a fattispecie di *trust* diverse fra loro, che, se considerate nel loro complesso, esauriscono l'intero novero delle casistiche possibili, sospingono a formare l'opinione che si abbia finalmente in Cassazione un orientamento univoco sul tema della tassazione dell'atto di dotazione del *trust*.

Vale a dire che, a prescindere dalla concreta conformazione che il *trust* abbia (e, cioè, a prescindere dal fatto che si tratti di un *trust* "autodichiarato", di un *trust* "definitivamente traslativo" (22) o di un *trust* "transitoriamente traslativo"), la dotazione che il *trustee* riceve non è intuibile come manifestazione di capacità contributiva: nella sentenza 16700 si afferma infatti che "in ogni tipologia di *trust* l'imposta proporzionale non andrà anticipata, né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione". Infatti:

- nella sentenza n. 15453 del 7 giugno 2019 (pronunciata in relazione a una fattispecie di "costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo al soddisfacimento dei creditori della fallita") si decide che l'atto di dotazione di un *trust* non costituisce un trasferimento tassabile "in quanto i beni oggetto dell'atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del *trustee* mantenendosi separati dal

(22) Con specifico riferimento al *trust* "traslativo" nel quale viene irrevocabilmente individuato il beneficiario finale del *trust*, la sentenza n. 16700/2019 puntualizza infatti quanto segue: "il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tipo negoziale del *trust* e, soprattutto, non pare giustificare l'immediata tassazione

proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. *trust* 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi".

resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l'obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo”;

- nella sentenza n. 15455 del 7 giugno 2019 (pronunciata in relazione a un *trust* “istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente”) si decide che al momento della dotazione del *trust* si ha “un trasferimento (al *trustee*) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari”;

- nella sentenza n. 15456 del 7 giugno 2019 (pronunciata in relazione a un *trust* autodichiarato) si decide che le motivazioni contenute nella sentenza n. 15455 hanno “valenza [sia] per *trust* autodichiarati [ch]e per *trust* non autodichiarati”;

- nella sentenza n. 16700 del 21 giugno 2019 (assai più argomentata delle tre precedenti - invero un po' sbrigative - e pronunciata in relazione a un *trust* autodichiarato) si decide che “per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale [...] ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”, ciò che non accade in alcuna tipologia di *trust* in quanto sia l'atto istitutivo del *trust* che l'atto di dotazione del *trust* sono “meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione” quando invece il trasferimento imponibile si ha “soltanto” nel caso “di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo”;

- nella sentenza n. 16705 del 21 giugno 2019 si ripete pedissequamente la decisione contenuta nella sentenza n. 16700, ma con riguardo a un *trust* “traslativo” finalizzato al passaggio generazionale dei beni segregati in *trust*, e si afferma (come nella sentenza n. 16700/2019) che “La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del *trust* ne giustifica [...] la fiscale neutralità”.

In altre parole, nel giugno 2019 la Cassazione dovrebbe aver definitivamente sancito che:

a) quando l'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, menziona i vincoli di destinazione, non istituisce una nuova fattispecie imponibile con l'imposta di donazione, ma “solo” chiarisce che l'imposta di donazione si applica anche al trasferimento che si abbia, oltre che per effetto di una donazione, anche in conseguenza dell'istituzione di un vincolo di destinazione (“la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza” poiché “l'utilità insita nell'apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale”);

b) l'applicazione dell'imposta di donazione si avrà “soltanto - ‘se’ e ‘quando’ il *trust* abbia compimento - in capo al beneficiario finale”;

c) anche le imposte ipotecaria e catastale da assolvere in relazione al trasferimento immobiliare effettuato dal disponente al *trustee* si rendono dovute solo in misura fissa, in quanto “è decisiva l'osservazione secondo cui l'effetto tipico del *trust* - quello segregativo - non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale”.

La tassazione della dotazione del trust e delle attribuzioni del trustee

Al cospetto delle sentenze nn. 15453, 15455, 15456, 16700 e 16705 del giugno 2019, si deve ritenere che:

a) l'atto istitutivo del *trust*, in quanto originatore del vincolo del *trust*, ma non comportante alcun trasferimento di patrimonio (restando perciò al di fuori del campo di applicazione dell'imposta di donazione), debba esser tassato con l'imposta di registro in misura fissa (di euro 200) in termine fisso (se stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 11, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986) o "in caso d'uso" (se stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986), trattandosi di atto rientrante nel perimetro degli atti "non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale" (23);

b) l'atto di dotazione del *trust*, in quanto "atto da qualificarsi come di natura non traslativa" (perciò al di fuori del campo di applicazione dell'imposta di donazione e anch'esso rientrante nel predetto novero degli atti "non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") debba esser tassato - qualunque oggetto esso abbia: immobili, crediti, mobili, quote di partecipazione, denaro, strumenti finanziari, eccetera - con l'imposta di registro in misura fissa (di euro 200) in termine fisso (se stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 11, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986) o in caso d'uso (se stipulato - ove possibile - nella forma della scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986);

c) se l'atto di dotazione del *trust* ha per oggetto beni immobili, l'imposta ipotecaria (ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990) e l'imposta catastale (ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990) si applicano nella misura fissa di euro 200 cadauna in quanto "atti [...] che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili".

Quando poi il *trustee* eroghi il patrimonio del *trust*:

a) se si tratta di attribuzioni liberali, come quelle che tipicamente il *trustee* effettua a favore dei beneficiari finali di un *trust* di "passaggio generazionale", a esse occorre applicare l'imposta di donazione (considerando - sotto il profilo delle franchigie e delle aliquote applicabili - il disponente come donante e il beneficiario come donatario); e, pure, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (quali dovute per gli atti traslativi a titolo gratuito);

b) se si tratta di attribuzioni non liberali (come accade nel caso dei pagamenti che il *trustee* effettui a favore dei creditori di un *trust* "di garanzia" oppure nel caso di un *trust* servito per una raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica), esse non sono soggette a tassazione in quanto la tassazione si appunta sugli atti dispositivi che il *trustee* ponga in essere, con riguardo al patrimonio del *trust*, al fine di procurarsi le risorse occorrenti per effettuare i dovuti pagamenti (24).

Trust valido, meritevole e "visto con favore"

Non c'entra con il fisco, ma non si può non notare, infine, che "L'ordinamento vede con favore" il *trust* «della cui validità e meritevolezza ex art. 1322 cod. civ. [...] non è [...] più dato dubitare" (25).

(23) Sul significato di questa espressione, cfr. Busani, *Imposta di registro. Imposte ipotecaria e catastale. Imposta sostitutiva sui finanziamenti*, Milano, 2018, pag. 2805.

(24) Secondo la sentenza n. 16700/2019, infatti, "si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il *trust* sia

stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile né l'assegnazione dotazione di taluni beni alla liquidazione del *trustee* in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti".

(25) Cass. 21 giugno 2019, n. 16705.